



COMUNE di BUSSOLENO

Provincia di Torino

AREA URBANISTICA

OGGETTO: ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- PRECISAZIONI IN MERITO ALLA VOCAZIONE URBANISTICA E MONETIZZAZIONE FABBISOGNO DI POSTI PARCHEGGIO

*Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213) vengono espressi sulla proposta di deliberazione i seguenti **PARERI** in ordine rispettivamente alla:*

a. regolarità tecnica

Parere **favorevole**;

Bussoleno, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHETTO DANIELA

b. regolarità contabile

Parere **favorevole**;

La proposta di deliberazione non assume rilevanza contabile

Bussoleno, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VIGHETTI Rag. Marilena

Il presente parere verrà allegato alla deliberazione di pertinenza in osservanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213.

—

OGGETTO: ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- PRECISAZIONI IN MERITO ALLA VOCAZIONE URBANISTICA E MONETIZZAZIONE FABBISOGNO DI POSTI PARCHEGGIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 sono stati approvati gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all’”allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.

Considerato inoltre che in data 13/12/2010 con prot. 0009369/DB1701 la Regione Piemonte ha fornito alcune prime indicazioni interpretative all’applicazione della succitata DGR n.85-13268;

Nelle more di approvazione di specifico regolamento comunale in materia e/o di carattere urbanistico, come richiesto dagli indirizzi regionali, è necessario procedere alla definizione di alcuni primi criteri generali che permettano di collocare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione alla vocazione urbanistica delle aree destinate a servizi in cui, nei limiti di cui all’art. 8 c. 6 e 7 della l.r. 38/2006 smi, sia già presente tale attività e quantificare gli importi dovuti per la monetizzazione del fabbisogno di parcheggi, ove ammessa.

Quindi, in relazione a quanto sopra enunciato si riporta quanto segue:

- ✓ Per quanto riguarda la destinazione di COMMERCIO al DETTAGLIO di VICINATO si precisa che:

- L’art. 6 del suddetto “allegato A”, relativamente alla vocazione urbanistica del territorio comunale prevede che, ai sensi dell’art.26 c.1 lettera f) della l.r. 56/77 smi e dell’art. 24 c. 1 sub. a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” che rende conforme l’insediamento degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso.

- L’art. 41 del vigente Piano Regolatore Generale - NTA prevede che l’attività commerciale al dettaglio di vicinato è ammessa in tutte le zone a destinazione residenziale (A, At, Bs, B, Rsa, Rsp ed edifici sparsi a destinazione residenziale), nelle aree industriali esistenti Ds, mentre gli esercizi commerciali di media dimensione possono insediarsi unicamente negli addensamenti A1 e A3 e la destinazione commerciale nelle aree a destinazione industriali e/o artigianali è ammessa unicamente per l’esposizione e vendita dei propri prodotti (spaccio aziendale). Al riguardo non vi è inoltre alcun rimando in merito alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui “allegato A”, nè nelle zone in cui è ammessa la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” nè per le altre zone con destinazione a “servizi” di cui all’art. 24, dove è comunque già presente tale destinazione ma esclusivamente per le attività ricomprese nell’ art. 8 c. 6 e 7 della l.r. 38/2006 smi.

La indicazione in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone di piano non appare applicabile alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto: i casi previsti dalla disposizione richiamata non contemplano l'ipotesi del rilascio di dette autorizzazioni nelle zone in cui l'attività risulta attualmente presente ai sensi dell'art. art. 8 c. 6 e 7 della l.r. 38/2006 smi.

PERTANTO si può stabilire:

- che l'art. 41 del vigente Piano Regolatore Generale norma l'insediamento e la conseguente compatibilità di nuove attività sul territorio comunale ma non norma la trasformazione di una attività di somministrazione alimenti e bevande esistente ai sensi del succitato art. 8 in attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'"allegato A".
 - che il passaggio tra le due forme di somministrazione ai fini urbanistici non comporta un nuovo insediamento e tantomeno un uso e per ciò una destinazione diversa delle strutture e degli impianti.
 - che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande attualmente esistente nelle aree a servizi del territorio comunale può considerarsi un'attività accessoria e compatibile con la destinazione dei singoli servizi e comunque presente per i soli fruitori dei circoli, e/o associazioni similari.
 - che, per analogia, può anche essere estesa al pubblico in quanto già ad oggi attinente e compatibile con la destinazione del servizio in essere anche se solo per una tipologia più limitata di utenza.
 - che per l'eventuale estensione dell'attività di somministrazione occorre comunque valutare l'esistenza tutti i parametri di cui "allegato A"
- ✓ Per quanto riguarda gli STANDARTS RELATIVI ai POSTEGGI si precisa inoltre che:

- L'art. 8 c. 2 del suddetto "allegato A", relativamente al fabbisogno totale di posti a parcheggio, prevede che la quota di posti a parcheggio e relativa superficie sia anche reperita in aree private ed al c. 5 prevede che, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, il fabbisogno sia monetizzabile. Detta monetizzazione contribuisce alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. A tal fine i comuni prevedono apposita normativa nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi.

- L'art. 94 c. 3 e 4 del vigente Piano Regolatore Generale - NTA prevede che per le attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 del d.lgs 114/98 debbano essere osservati gli standards relativi al fabbisogno di posteggi pubblici facendo sommariamente riferimento al succitato "allegato A" e ammettendo genericamente la possibilità di monetizzazione degli stessi con criteri generici ma senza alcun rimando agli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e futuri ai sensi del succitato "allegato A";

Il criterio di monetizzazione adottato dalla suddetta disposizione comunale non appare applicabile alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto: i casi previsti dalla disposizione richiamata non contemplano l'ipotesi del rilascio di dette autorizzazioni.

PERTANTO si può stabilire:

- Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è computato in relazione alla superficie di somministrazione. A tali fini non è considerata superficie di somministrazione, e non è quindi computata, la porzione di suolo variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a titolo abilitativo edilizio.
- che la superficie da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio e che il numero dei parcheggi vanno computati in base agli indirizzi di cui all'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i..
- che nel caso in cui vi sia la possibilità, la superficie corrispondente al numero dei posteggi da monetizzare possa essere ceduta
- che la quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile, deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa facilmente accessibile o in altra area facilmente accessibile da individuarsi ad una distanza non superiore a mt. 250 calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
- che, con la monetizzazione, gli importi debbono contribuire a formare un fondo per la realizzazione di parcheggi, pertanto il valore corrispondente al costo di realizzazione deve essere commisurato in termini percentuali e deve altresì costituire uno strumento di politica commerciale in grado di indirizzare i nuovi insediamenti
- che appare quindi congruo e corretto utilizzare come parametri di riferimento il costo necessario per la realizzazione di posteggi
- che il valore per la realizzazione di un posteggio pubblico fuori terra, come determinato dalla perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico in data 19/03/2015 prot. 2554 è di 110€ al mq mentre per quanto riguarda la determinazione del valore al mq per la realizzazione di posteggi interrati, essendo quest'ultima più complessa e non ben definibile in assenza di specifici parametri tecnici, detta determinazione verrà effettuata nel momento in cui vi è la necessità e che pertanto risulta possibile individuare il luogo e i parametri specifici;
- che si ritiene quindi di prendere in considerazione il valore corrispondente a 110€ al mq

A tal fine gli importi della monetizzazione sono così determinati:

Nell'addensamento A1/A2/A3

Monetizzazione posto auto al mq = costo di costruzione x 0,8

Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 88 al mq. per complessivi **Euro 2.288 per un singolo parcheggio.**

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio.

Negli addensamenti A4 e nelle localizzazioni L1 riconosciute:

Monetizzazione posto auto al mq = costo di costruzione x 0,3
Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 33,00 al mq. per complessivi **Euro 858,00 per un singolo parcheggio.**

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio.

La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio e di mq 28 qualora situati in edifici o strutture multipiano, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, allegato A.

La somma dovuta a titolo di monetizzazione, per importi inferiori o uguali a 4.600€, deve essere corrisposta:

A) in un'unica soluzione, prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa ovvero contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006;

B) in forma rateale in 2 soluzioni e precisamente:

_ 50% dell'importo – prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa ovvero della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006;

_ 50% dell'importo – entro e non oltre anni uno dalla data di rilascio del Provvedimento Autorizzativo.

Il pagamento in forma rateale dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio è subordinato alla presentazione – prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa o della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) che copra l'importo della rata residua.

L'obbligazione eventualmente rateizzata è ancora dovuta all'atto della variazione di intestazione dell'autorizzazione, nel rispetto delle scadenze sopraindicate nella lettera B):

a) in caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per affitto di azienda grava in solido sul titolare e sul gestore dell'azienda;

b) in caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per cessione o altra forma di trasferimento di azienda grava in solido sul titolare e sul subentrante fino ad avvenuta prestazione da parte del subentrante di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) che copra l'importo delle rate residue in sostituzione della garanzia prestata dal precedente titolare;

c) in caso di reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di affitto di azienda grava sul titolare dell'azienda reintestatarario.

Nelle ipotesi di trasferimento il fabbisogno dei parcheggi è dovuto nei casi in cui la nuova sede dell'esercizio è ubicata in una tipologia di addensamento diversa da quella di provenienza.

Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è computato solo sulla superficie ampliata secondo il metodo di calcolo stabilito dagli indirizzi regionale di cui all'art. 8 c. 3 dell'"allegato A" e precisamente:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 N con arrotondamento per eccesso
A < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<A<50	$N = 1 + 0,08 * (A - 25)$
50<A<100	$N = 3 + 0,1 * (A - 50)$
A>100	$N = 8 + 0,12 * (A - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE LOCALIZZAZIONI L1 N con arrotondamento per eccesso
A < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<A<50	$N = 1 + 0,08 * (A - 35)$
50<A<100	$N = 3 + 0,1 * (A - 50)$
A>100	$N = 8 + 0,12 * (A - 100)$

✓ **Per quanto riguarda le ZONE di INSEDIAMENTO ATTUALI e POTENZIALI si precisa che:**

- l' art. 8 c.2 dell'allegato A, per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori" a rischio desertificazione non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c.1, n.3) della l.r. 56/77 smi;
- sono da intendersi "realità minori", secondo quanto indicato nell'art. 5 c.2 dell'allegato A, la frazione del capoluogo e tutti i nuclei residenziali compresi quelli di antico impianto che formano addensamento isolato e sono caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi;
- in relazioni alle condizioni geomorfologiche e altimetriche del territorio comunale la distanza tra gli esercizi alimentari e di somministrazione deve essere misurata calcolando la distanza reale e non topografica.

Pertanto, in applicazione degli indirizzi regionali, si precisa che oltre alla verifiche dei fabbisogni di cui sopra è anche necessario verificare il fabbisogno della compatibilità con la

programmazione comunale, la compatibilità paesaggistica, nonché la conformità alla normativa sull'inquinamento acustico ed infine a quella sull'impatto sulla viabilità già in fase di presentazione della pratica edilizia in quanto alcuni aspetti sono comunque collegati essendo pertanto tale procedimento proprio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per tale ragione è necessario far presentare tutta la pratica, compresa quella edilizia, allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà, nei termini previsti, ad inoltrare le pratiche per gli aspetti di competenza ai vari Settori interessati.

✓ **Per quanto riguarda le AREE di SOSTA e verifica IMPATTO sulla VIABILITA' si precisa che:**

- L'orario di carico e scarico delle merci per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone a traffico limitato, così come individuate nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato con apposita ordinanza dirigenziale cui si rimanda.
- Per le altre zone commerciali si richiamano i singoli provvedimenti adottati in merito.
- Le autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede e le segnalazioni certificate di inizio attività per ampliamento di superficie di vendita - di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 - degli esercizi di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq. 80

Sono esclusi dall'applicazione dei disposti di cui ai precedenti le "realtà minori" a rischio di desertificazione, gli addensamenti commerciali A1 e A2.

Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010 (art. 9) ed è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento di traffico indotto dagli esercizi di somministrazione e deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista incaricato della sua redazione.

✓ **Per quanto riguarda gli ASPETTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI e PROGETTUALI si precisa che:**

1 Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali devono contribuire a rendere possibile la qualificazione e modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza e non devono rappresentarne un ostacolo. Deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 38/2006 e con quelli perseguiti dai presenti criteri ed in particolare si deve:

- a) Migliorare il servizio reso al consumatore;
- b) Migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
- c) Rispettare le condizioni di libera concorrenza;
- d) Evitare un impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
- e) Contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
- f) Migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.

2 Sono subordinate alla verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali secondo le disposizioni previste nei successivi commi del presente articolo i seguenti casi:

- a. rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione nei casi previsti dall'art. 9 della l.r. 38/2006 per le nuove aperture o trasferimento di sede di un esercizio commerciale;
- b. presentazione di SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione nei casi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 per ampliamento di superficie di somministrazione;
- c. rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia.

3 Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 devono essere corredate da:

- a) idoneo studio, sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione, che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

4 Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al punto 3a devono essere:

L'AMBIENTE ACUSTICO

Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo, le linee guida della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, relativamente a:

1.a macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*) e dell'articolo 10 della l.r. 20.10.2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*) e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

1.b traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;

1.c potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dell'orario di apertura al pubblico e della presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione dettata dal precedente art. 3. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevato per un arco temporale congruo, partendo dalla situazione esistente e considerando tutte le sorgenti sonore generate dall'attività di somministrazione.

Resta ferma la facoltà stabilita dal D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, di presentare un'autocertificazione del rispetto di tutti i limiti riportati nel Piano di Classificazione Acustica Comunale. Tale autocertificazione deve riportare in premessa le fonti considerate e deve essere firmata da un tecnico abilitato competente in acustica.

L'ATMOSFERA

Relazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" - approvato con D.C.R. n. 98- 1247 del 11.01.2007 - *Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento* - con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 - *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni*

attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"; dal d.lgs. 03.04.2006, n. 152 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2); dal D.P.R. del 25 luglio 1991 – modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:

2.a gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2.b gli impianti di smaltimento dei fumi

2.c gli effetti indotti del traffico generato dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 7.

IL PAESAGGIO

Qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico-ambientale o storicoarchitettonico, oppure in vicinanza di SIC (Siti Importanza Comunitaria), relazione asseverata che dimostri il rispetto delle norme del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;*

4 Le componenti progettuali dello studio di cui al punto 3a da esaminare e valutare devono essere:

1. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI

Relazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dal D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, del D.M. 16.02.1982 e del D.M. 19.08.1996 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. RIFIUTI

Relazione asseverata corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, sono adottati (come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc.). Nel caso di utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata a servizio di un' area condominiale deve essere presentato un accordo scritto con l'amministratore dello stabile. Nel caso di creazione di una nuova area in cui collocare i contenitori per la raccolta differenziata, questa dovrà essere conforme alle caratteristiche richieste dall'articolo 50 del regolamento locale di igiene.

3. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Relazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono 21 dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del titolo abilitativi edilizio e, per i casi di SCIA di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Laddove nel presente articolo si faccia riferimento a “relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione” non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.

In particolare si precisa ancora che:

- fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme che regolano l'esercizio dell'attività di somministrazione, in relazione alla necessità di perseguire l'obiettivo generale di un'armoniosa ed equilibrata vitalità del proprio territorio, il rilascio delle autorizzazioni e le segnalazioni di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere inibiti, ovvero possono essere soggetti a limitazioni e/o prescrizioni, per ragioni specificamente attinenti ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi
 - i dinieghi e le limitazioni di cui sopra devono essere adeguatamente motivati in relazione all'interesse perseguito e devono essere adottati nel rispetto delle norme che regolano la materia in questione.
- il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in giorni 180 in ragione della complessità dell'attività istruttoria. Nel caso in cui il procedimento amministrativo attivato sia conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 447/98, il termine di conclusione del procedimento è di giorni 90.
- per tutto quanto non espressamente riportato occorre far riferimento alle specifiche normative di settore, ai decreti, determine e/o circolari regionali

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (competenza del C.C. per la programmazione territoriale);

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, “allegato A” e s.m.i., quanto segue:

A) ai sensi dell'art.26 c.1 lettera f) della l.r. 56/77 smi e dell'art. 24 c. 1 sub. a) della DCR n. 563-13414/99 smi è la destinazione d'uso “commercio al dettaglio” che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione.

Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente, l'attività di somministrazione alimenti e bevande viene individuata nel piano regolatore come destinazione d'uso “commercio al dettaglio”.

Tale destinazione viene quindi integrata:

- al tessuto residenziale
- alle attività produttive industriali, artigianali
- al terziario non pubblico
- al commercio all'ingrosso
- alle aree a servizi esclusivamente nei casi in cui sia già presente ed esercitata ai sensi dell' art. 8 c. 6 e 7 della l.r. 38/2006 smi . L'estensione al pubblico di detta attività è comunque soggetta alla verifica dell'esistenza tutti i parametri di cui "allegato A"

B) Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e futuri, così come previsto dalla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i, vengono individuati gli standards relativi al fabbisogno di posteggi pubblici.

La norma viene quindi integrata precisando:

- Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è computato in relazione alla superficie di somministrazione. A tali fini non è considerata superficie di somministrazione, e non è quindi computata, la porzione di suolo variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a titolo abilitativo edilizio.
- che la superficie da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio e che il numero dei parcheggi vanno computati in base agli indirizzi di cui all'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i..
- che nel caso in cui vi sia la possibilità, la superficie corrispondente al numero dei posteggi da monetizzare possa essere ceduta
- che la quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile, deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa facilmente accessibile o in altra area facilmente accessibile da individuarsi ad una distanza non superiore a mt. 250 calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
- che, con la monetizzazione, gli importi debbono contribuire a formare un fondo per la realizzazione di parcheggi, pertanto il valore corrispondente al costo di realizzazione deve essere commisurato in termini percentuali e deve altresì costituire uno strumento di politica commerciale in grado di indirizzare i nuovi insediamenti
- che appare quindi congruo e corretto utilizzare come parametri di riferimento il costo necessario per la realizzazione di posteggi
- che il valore per la realizzazione di un posteggio pubblico fuori terra, come determinato dalla perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico in data 19/03/2015 prot. 2554 è di 110€ al mq mentre per quanto riguarda la determinazione del valore al mq per la realizzazione di posteggi interrati, essendo quest'ultima più complessa e non ben definibile in assenza di

specifici parametri tecnici, detta determinazione verrà effettuata nel momento in cui vi è la necessità e che pertanto risulta possibile individuare il luogo e i parametri specifici;

- che si ritiene quindi di prendere in considerazione il valore corrispondente a 110€ al mq

A tal fine gli importi della monetizzazione sono così determinati:

Nell'addensamento A1/A2/A3

Monetizzazione posto auto al mq = costo di costruzione x 0,8

Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 88 al mq. per complessivi **Euro 2.288 per un singolo parcheggio.**

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio.

Negli addensamenti A4 e nelle localizzazioni L1 riconosciute:

Monetizzazione posto auto al mq = costo di costruzione x 0,3

Conseguentemente l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 33,00 al mq. per complessivi **Euro 858,00 per un singolo parcheggio.**

Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio.

La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio e do mq 28 qualora situati in edifici o strutture multipiano, ai sensi dell'art. 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, allegato A.

La somma dovuta a titolo di monetizzazione, per importi inferiori o uguali a 4.600€, deve essere corrisposta:

A) in un'unica soluzione, prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa ovvero contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006;

B) in forma rateale in 2 soluzioni e precisamente:

_ 50% dell'importo – prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa ovvero della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006;

_ 50% dell'importo – entro e non oltre anni uno dalla data di rilascio del Provvedimento Autorizzativo.

Il pagamento in forma rateale dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio è subordinato alla presentazione – prima del rilascio dell'autorizzazione amministrativa o della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) che copra l'importo della rata residua.

L'obbligazione eventualmente rateizzata è ancora dovuta all'atto della variazione di intestazione dell'autorizzazione, nel rispetto delle scadenze sopraindicate nella lettera B):

- a) in caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per affitto di azienda grava in solido sul titolare e sul gestore dell'azienda;
- b) in caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per cessione o altra forma di trasferimento di azienda grava in solido sul titolare e sul subentrante fino ad avvenuta prestazione da parte del subentrante di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) che copra l'importo delle rate residue in sostituzione della garanzia prestata dal precedente titolare;
- c) in caso di reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di affitto di azienda grava sul titolare dell'azienda reintestataro.

Nelle ipotesi di trasferimento il fabbisogno dei parcheggi è dovuto nei casi in cui la nuova sede dell'esercizio è ubicata in una tipologia di addensamento diversa da quella di provenienza.

Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è computato solo sulla superficie ampliata secondo il metodo di calcolo stabilito dagli indirizzi regionale di cui all'art. 8 c. 3 dell'"allegato A" e precisamente:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 N con arrotondamento per eccesso
A < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<A<50	$N = 1 + 0,08 * (A - 25)$
50<A<100	$N = 3 + 0,1 * (A - 50)$
A>100	$N = 8 + 0,12 * (A - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE LOCALIZZAZIONI L1 N con arrotondamento per eccesso
A < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<A<50	$N = 1 + 0,08 * (A - 35)$
50<A<100	$N = 3 + 0,1 * (A - 50)$
A>100	$N = 8 + 0,12 * (A - 100)$

✓ **Per quanto riguarda le ZONE di INSEDIAMENTO ATTUALI e POTENZIALI si precisa che:**

- l' art. 8 c.2 dell'allegato A, per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori" a rischio desertificazione non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c.1, n.3) della l.r. 56/77 smi;

- sono da intendersi "realità minori", secondo quanto indicato nell'art. 5 c.2 dell'allegato A, la frazione del capoluogo e tutti i nuclei residenziali compresi quelli di antico impianto che formano addensamento isolato e sono caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi;
- in relazioni alle condizioni geomorfologiche e altimetriche del territorio comunale la distanza tra gli esercizi alimentari e di somministrazione deve essere misurata calcolando la distanza reale e non topografica.

Pertanto, in applicazione degli indirizzi regionali, si precisa che oltre alla verifiche dei fabbisogni di cui sopra è anche necessario verificare il fabbisogno della compatibilità con la programmazione comunale, la compatibilità paesaggistica, nonché la conformità alla normativa sull'inquinamento acustico ed infine a quella sull'impatto sulla viabilità già in fase di presentazione della pratica edilizia in quanto alcuni aspetti sono comunque collegati essendo pertanto tale procedimento proprio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per tale ragione è necessario far presentare tutta la pratica, compresa quella edilizia, allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà, nei termini previsti, ad inoltrare le pratiche per gli aspetti di competenza ai vari Settori interessati.

✓ **Per quanto riguarda le AREE di SOSTA e verifica IMPATTO sulla VIABILITA' si precisa che:**

- L'orario di carico e scarico delle merci per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone a traffico limitato, così come individuate nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato con apposita ordinanza dirigenziale cui si rimanda.
- Per le altre zone commerciali si richiamano i singoli provvedimenti adottati in merito.
- Le autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede e le segnalazioni certificate di inizio attività per ampliamento di superficie di vendita - di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 - degli esercizi di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq. 80

Sono esclusi dall'applicazione dei disposti di cui al precedenti le "realità minori" a rischio di desertificazione, gli addensamenti commerciali A1 e A2.

Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010 (art. 9) ed è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento di traffico indotto dagli esercizi di somministrazione e deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista incaricato della sua redazione.

✓ **Per quanto riguarda gli ASPETTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI e PROGETTUALI si precisa che:**

1 Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali devono contribuire a rendere possibile la qualificazione e modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza e non devono rappresentarne un ostacolo. Deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 38/2006 e con quelli perseguiti dai presenti criteri ed in particolare si deve:

- a) Migliorare il servizio reso al consumatore;
- b) Migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
- c) Rispettare le condizioni di libera concorrenza;
- d) Evitare un impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
- e) Contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
- f) Migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.

2 Sono subordinate alla verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali secondo le disposizioni previste nei successivi commi del presente articolo i seguenti casi:

- a. rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione nei casi previsti dall'art. 9 della l.r. 38/2006 per le nuove aperture o trasferimento di sede di un esercizio commerciale;
- b. presentazione di SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione nei casi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 per ampliamento di superficie di somministrazione;
- c. rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia.

3 Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 devono essere corredate da:

- a) idoneo studio, sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione, che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

4 Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al punto 3a devono essere:

L'AMBIENTE ACUSTICO

Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo, le linee guida della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, relativamente a:

1.a macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 8 della legge 26.10.1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*) e dell'articolo 10 della l.r. 20.10.2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*) e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

1.b traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 8;

1.c potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dell'orario di apertura al pubblico e della presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione dettata dal precedente art. 3. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevato per un arco temporale congruo, partendo dalla situazione esistente e considerando tutte le sorgenti sonore generate dall'attività di somministrazione.

Resta ferma la facoltà stabilita dal D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, di presentare un'autocertificazione del rispetto di tutti i limiti riportati nel Piano di Classificazione Acustica Comunale. Tale autocertificazione deve riportare in premessa le fonti considerate e deve essere firmata da un tecnico abilitato competente in acustica.

L'ATMOSFERA

Relazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" - approvato con D.C.R. n. 98- 1247 del 11.01.2007 - *Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento* – con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 – *Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*; dal d.lgs. 03.04.2006, n. 152 "*norme in materia ambientale*" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2); dal D.P.R. del 25 luglio 1991 – *modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989*, relativamente a:

2.a gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

2.b gli impianti di smaltimento dei fumi

2.c gli effetti indotti del traffico generato dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 7.

IL PAESAGGIO

Qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico-ambientale o storicoarchitettonico, oppure in vicinanza di SIC (Siti Importanza Comunitaria), relazione asseverata che dimostri il rispetto delle norme del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

4 Le componenti progettuali dello studio di cui al punto 3a da esaminare e valutare devono essere:

1. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI

Relazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dal D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, del D.M. 16.02.1982 e del D.M. 19.08.1996 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. RIFIUTI

Relazione asseverata corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, sono adottati (come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc.). Nel caso di utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata a servizio di un' area condominiale deve essere presentato un accordo scritto con l'amministratore dello stabile. Nel caso di creazione di una nuova area in cui collocare i contenitori per la raccolta differenziata, questa dovrà essere conforme alle caratteristiche richieste dall'articolo 50 del regolamento locale di igiene.

3. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Relazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di

somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono 21 dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del titolo abilitativi edilizio e, per i casi di SCIA di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Laddove nel presente articolo si faccia riferimento a "relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione" non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.

In particolare si precisa ancora che:

- fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme che regolano l'esercizio dell'attività di somministrazione, in relazione alla necessità di perseguire l'obiettivo generale di un'armoniosa ed equilibrata vitalità del proprio territorio, il rilascio delle autorizzazioni e le segnalazioni di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere inibiti, ovvero possono essere soggetti a limitazioni e/o prescrizioni, per ragioni specificamente attinenti ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi
 - i dinieghi e le limitazioni di cui sopra devono essere adeguatamente motivati in relazione all'interesse perseguito e devono essere adottati nel rispetto delle norme che regolano la materia in questione.
- il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in giorni 180 in ragione della complessità dell'attività istruttoria. Nel caso in cui il procedimento amministrativo attivato sia conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 447/98, il termine di conclusione del procedimento è di giorni 90.
- per tutto quanto non espressamente riportato occorre far riferimento alle specifiche normative di settore, ai decreti, determine e/o circolari regionali

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- voti favorevoli: n.
- voti contrari: n.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'esecuzione degli atti in merito.